

Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società

a cura di Pierluigi Consorti



**COSTITUZIONE, RELIGIONE
E CAMBIAMENTI
NEL DIRITTO E NELLA SOCIETÀ**

a cura di
PIERLUIGI CONSORTI

Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società / a cura di Pierluigi Consorti - Pisa : Pisa university press, 2019.

342.0852 (22)

I. Consorti, Pierluigi I. Diritto e religione

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa



Opera sottoposta a
peer review secondo
il protocollo UPI

Membro Coordinamento
University Press Italiane

I contributi pubblicati in questo volume sono frutto delle elaborazioni sviluppate dopo il Convegno nazionale dell'Adec, svoltosi a Pisa il 18 e 19 ottobre 2018, sotto la supervisione del Comitato scientifico composto dai membri del Consiglio direttivo dell'Adec, Professori Antonio G. Chizzoniti, Pierluigi Consorti, Antonio Fuccillo, Antonino Mantineo e Carmela Ventrella.

© Copyright 2019 by IUS/ Pisa University Press srl
Società con socio unico Università di Pisa
Capitale Sociale Euro 20.000,00 i.v. – Partita IVA 02047370503
Sede legale: Lungarno Pacinotti 43/44 – 56126, Pisa
Tel. + 39 050 2212056 Fax + 39 050 2212945
e-mail: press@unipi.it
www.pisauniversitypress.it

ISBN 978-88-3339-215-8
Impaginazione: Ellissi

Finito di stampare nel mese di giugno 2019
da Tipografia Monteserra – Vicopisano (Pisa)
per conto di Pisa University Press

L'editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare per le eventuali omissioni o richieste di soggetti che possano vantare dimostrati diritti sull'immagine riprodotta in copertina.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi – Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali – Corso di Porta Romana, 108 – 20122 Milano – Tel. (+39) 02 89280804 – E-mail: info@clearedi.org – Sito web: www.clearedi.org

SOMMARIO

Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società. La scelta del tema e primi spunti di riflessione. Introduzione <i>Pierluigi Consorti</i>	I
---	---

PARTE PRIMA

Saluto iniziale <i>Paolo Moneta</i>	II
--	----

Dal Convegno di Bari a quello di Pisa <i>Romeo Astorri</i>	15
---	----

La stabilità della Costituzione di fronte ai mutamenti nel diritto e nella società <i>Andrea Pertici</i>	17
---	----

La politica delle fonti di diritto in Italia in materia di libertà religiosa e di coscienza a settant'anni dalla entrata in vigore della Costituzione <i>Roberto Mazzola</i>	33
--	----

Diritto, società e religione. I settant'anni nell'Italia repubblicana <i>Antonino Mantineo</i>	55
---	----

La Chiesa cattolica e le sfide della modernità. L'angolazione giuridico-costituzionale <i>Carmela Ventrella</i>	89
--	----

PARTE SECONDA

PROIEZIONI INDIVIDUALI DEL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA

Introduzione <i>Antonio G. Chizzoniti</i>	III
--	-----

Libertà religiosa e uguaglianza: itinerari, attori e contraddizioni di un percorso non lineare <i>Nicola Fiorita</i>	117
Il diritto di libertà religiosa tra ordinamento canonico e ordinamento costituzionale italiano <i>Ilaria Zuanazzi</i>	129
Sovranismo e libertà religiosa individuale <i>Vincenzo Pacillo</i>	173
Tra autonomia del foro interno e vincoli del diritto: ipotesi di obiezione di coscienza <i>sine lege</i> <i>Domenico Bilotti</i>	191
“Eppur si muove”. La socialità del diritto canonico tra ieri e domani <i>Daniela Tarantino</i>	215
Il razzismo in rete a 80 anni dalle leggi razziste di San Rossore. La tutela del sentimento religioso nelle regole delle <i>online communities</i> <i>Simone Baldetti</i>	227
La libertà religiosa della donna nell’ordinamento canonico: la clausura 2.0 <i>Patrizia Piccolo</i>	239
La tutela della libertà religiosa individuale nei percorsi di deradicalizzazione <i>Laura Sabrina Martucci</i>	251

PROIEZIONI COLLETTIVE DEL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA

Introduzione <i>Antonio Fucillo</i>	263
Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società. Appunti interdisciplinari per una libera religiosità nella sfera del diritto <i>Giancarlo Anello</i>	279
Ambiente, Creato, Sviluppo umano integrale: dimensione religiosa collettiva e prospettiva ecologica <i>Laura De Gregorio</i>	293

Autonomia della confessione “islamica” e neogiurisdizionalismo. “Crisi” della laicità? Le risorse della laicità come pluralismo “confessionale e culturale” <i>Paolo Stefani</i>	311
La nozione di Confessione religiosa nel prisma della giurisprudenza: un’analisi dell’ordinamento giuridico italiano <i>Adelaide Madera</i>	327
Autonomia confessionale e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. Riforma del Terzo settore e tutela della <i>privacy</i> : un banco di prova per la produzione normativa confessionale <i>Anna Gianfreda</i>	347
La tutela dei luoghi sacri naturali: valori spirituali e patrimonio bioculturale nell’ordinamento giuridico italiano <i>Luigi Mariano Guzzo</i>	367
La funzione nomopoietica dell’art. 20 della Costituzione <i>Ludovica Decimo</i>	391
Cambiamenti della coscienza sociale e adeguamenti del diritto. L’obiezione di coscienza alle D.A.T. nella legge n. 219/2017 <i>Simona Attollino</i>	407

PARTE TERZA

Dialogo tra un penalista e i cultori della disciplina giuridica del fenomeno religioso: reati contro il sentimento religioso e reati c.d. culturalmente motivati <i>Fabio Basile</i>	425
Alcune riflessioni sul rapporto tra diritto privato e fattore religioso <i>Paolo Morozzo della Rocca</i>	441
Diritto costituzionale e diritto della religione: un comune impegno per rispondere alle sfide del presente <i>Emanuele Rossi</i>	457

AMBIENTE, CREATO, SVILUPPO UMANO INTEGRALE: DIMENSIONE RELIGIOSA COLLETTIVA E PROSPETTIVA ECOLOGICA

Laura De Gregorio

SOMMARIO: 1. Religioso collettivo ed ecologia: premesse per un'indagine. - 2. Ecologia integrale e dottrina sociale della Chiesa. - 3. Ambiente e Costituzione. - 4. Fine di religione e tutela dell'ambiente.

ENVIRONMENT, CREATION, INTEGRAL HUMAN DEVELOPMENT:
COLLECTIVE RELIGIOUS DIMENSION
AND ECOLOGICAL PERSPECTIVE

SUMMARY: 1. Religion and Ecology: introduction for a study. - 2. Integral Ecology and Social Doctrine of the Church. - 3. Environment and Constitution. - 4. Religion aim and Environment safeguard.

1. Religioso collettivo ed ecologia: premesse per un'indagine

È noto come in Assemblea costituente il dibattito in *materia religiosa* si fosse focalizzato, più che sul diritto di libertà in sé (di religione, di fede, di coscienza), sui rapporti tra ordinamenti (Stato-Chiesa), concependo la prima in vista dei secondi, la libertà in funzione delle religioni organizzate¹.

La relazione dell'onorevole Cevolotto, non a caso titolata *Sui rapporti fra Stato e Chiesa (Libertà religiosa)*, era stata illustrata insieme a quella dell'onorevole Dossetti che proponeva due diversi gruppi di disposizioni, le prime dedicate a *Lo Stato*

¹ Per un approfondimento Gianni Long, *Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell'età della Costituente*, Bologna, il Mulino, 1990.

come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti, le seconde sulla *Libertà di opinione, di coscienza e di culto*². La loro discussione, coinvolgendo, com'è stato rilevato, «concezioni ideali della libertà (di stampo marxista, radicale, liberale, cattolico-sociale, cattolico-legittimista) non meno che visioni giuridiche del rapporto Stato-Chiesa (separatismo, confessionismo, residui di giurisdizionalismo anticlericale, emergere del pluri-confessionalismo)»³, portò, tra il dicembre del 1946 e l'aprile del 1947, all'elaborazione di una normativa (gli artt. 5, 14 e 15, poi divenuti gli artt. 7, 8, 19 e 20 della Costituzione) che prese in considerazione le due dimensioni (individuale e collettiva⁴) legate al diritto di libertà religiosa: l'art. 19 ad esprimerle entrambe; gli artt. 7 e 8 con la novità di una nuova formazione sociale, la confessione religiosa variamente declinata in *Chiesa cattolica* e *Confessioni religiose diverse*; infine, l'art. 20 a sanzionare il riconoscimento della funzione di enti, associazioni, istituzioni con carattere ecclesiastico e fine di religione o di culto e la loro parificazione rispetto a quelli svolgenti attività diverse.

Concentrando in questa sede l'attenzione sulla dimensione collettiva del diritto di libertà religiosa, non può non rilevarsi come le categorie immaginate dal legislatore costituente abbiano subito, nel corso del tempo, una interessante evoluzione interpretativa.

La nozione di *confessione religiosa*, che veniva finalmente a sostituire quella di culti (se diversi dal cattolico connotati dall'essere stati prima *tollerati* poi *ammessi*), è passata attraverso l'esame della dottrina e della giurisprudenza che hanno provato a delimitarne i confini e i contenuti sempre sul presupposto, peraltro, che solo essa fosse espressione in forma organizzata e di vertice del fenomeno religioso. È solo alla confessione religiosa infatti che già il legislatore costituente riconosceva la capacità di rapportarsi con lo Stato per stipulare accordi e intese in un regime di uguale libertà.

Diverso destino si deve invece segnalare per quelle *associazioni e istituzioni* di cui all'art. 20, per tanto tempo qualificata «norma priva di fascino»⁵, che, non

² Si veda *Relazione Mario Cevolotto e Relazione Giuseppe Dossetti*, in *www.parlamento.it*.

³ G. Long, *Alle origini*, cit., p. 11.

⁴ La riflessione si appuntò, infatti, per un verso sul binomio libertà religiosa-libertà di coscienza (uno degli aspetti del nuovo Stato per tutti i partiti e fulcro per quello democristiano, la prima; lo strumento per estendere quella stessa libertà religiosa al di là delle confessioni storicamente e giuridicamente costituite, la seconda). Per altro verso, sulla concezione relativa all'organizzazione dello Stato in materia religiosa da attuarsi secondo i principi del *diritto comune*, secondo quelli dello *Stato cristiano*, ovvero aspirando a realizzare uno *Stato laico* che si riconosce incompetente a scegliere una religione tra le tante esistenti e praticate nel suo ambito per assumerla come propria. Si rinvia a G. Long, *Alle origini*, cit., in particolare i capitoli 1-8.

⁵ Raffaele Botta, *Sentimento religioso e Costituzione repubblicana. Frammento per un progetto di manuale*, Torino, Giappichelli, 1990, p. 225.

a caso, neppure in sede costituente aveva suscitato grandi discussioni⁶. Pensata come disposizione a chiusura del sistema, nel corso del tempo ha dimostrato grande vitalità tanto da poter immaginare, nel suo contenuto e nelle categorie da essa proposte, un possibile «paradigma della politica ecclesiastica dell'Italia repubblicana»⁷. Da un lato, infatti, rispetto agli artt. 7 e 8, si verrebbe a porre quale strumento di tutela di nuovi gruppi, movimenti, associazioni con finalità religiose che non vogliono o non possono rientrare negli ambiti di applicazione delle due norme che regolano l'uguale libertà di chiese e confessioni e i loro rapporti con lo Stato⁸. Dall'altro, e interpretato con riferimento agli artt. 2 e 19 nel quadro della riconosciuta attinenza degli interessi religiosi e di culto alla promozione dello sviluppo della persona umana, l'art. 20 realizzerebbe le condizioni per cui il sentimento religioso possa essere tutelato in forma associata anche se trovi espressione in modalità non tradizionali, si esprima, cioè, nella «dimensione più fluida del movimento»⁹, attraverso associazioni e enti le cui finalità sono religiosamente ispirate.

A completare il quadro, come garanzia generale, quell'inciso dell'art. 19 che riconosce e legittima l'*esercizio in forma associata della libertà religiosa*.

Queste considerazioni, nell'ottica del giurista che a settant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione voglia interrogarsi sulla attualità delle proiezioni collettive del diritto di libertà religiosa, conducono a focalizzare l'attenzione più che sugli artt. 7 e 8, sui contenuti degli artt. 19 e 20. Questi ultimi, infatti, valorizzando il profilo dell'attività religiosa esercitata rispetto a quello della forma organizzativa e della natura del soggetto che la esercita, privilegiando, cioè, la *ecclesiasticità funzionale* (il perché ed il come si agisce) rispetto alla *ecclesiasticità strutturale* (le regole in base alle quali si agisce)¹⁰, consentono di indagare i possibili *nuovi significati del religioso* testando, in una prospettiva di lunga durata, la tenuta del sistema¹¹.

⁶ Si rinvia al resoconto del dibattito in Assemblea costituente della seduta antimeridiana di lunedì 14 aprile 1947, in *www.parlamento.it*.

⁷ R. Botta, *Sentimento religioso*, cit., p. 226.

⁸ *Ibid.* In senso contrario Francesco Onida, *L'articolo 20 della Costituzione*, in «Politica del diritto», 1996, pp. 105-113.

⁹ R. Botta, *Sentimento religioso*, cit., p. 229.

¹⁰ Antonio Fuccillo, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti. Struttura e funzione delle associazioni ecclesiastiche*, Napoli, Jovene, 1999, pp. 109-110.

¹¹ Così A. Fuccillo, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità*, cit., e più recentemente Ludovica Decimo, *Le organizzazioni religiose nel prisma costituzionale dell'art. 20*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017 che nella premessa definisce l'art. 20 «un prisma attraverso il quale osservare le dinamiche aggregative con finalità religiose nell'attuale società interculturale e multireligiosa».

Proprio questo è l'esperimento che si vuole condurre nelle note che seguono.

Procedendo dalla nozione e dal contenuto della locuzione *fine di religione*, si proverà nello specifico a vagliare se e in che termini possano essere considerate *religiose* attività e finalità dirette alla tutela dell'ambiente; se e in che termini, cioè, tali fini possano essere considerati tra quelli che le associazioni e le istituzioni, o in generale quegli enti che esprimono l'esercizio della libertà religiosa in forma associata, possano svolgere. Per rispondere al quesito proposto si utilizzeranno due strumenti: da un lato la riflessione condotta dalla Chiesa cattolica attraverso la sua dottrina sociale sui temi ecologici; dall'altro lo stesso testo costituzionale, ma in norme *altre* rispetto a quelle tradizionalmente legate alla dimensione religiosa. Attraverso uno specifico punto di vista, dunque, l'indagine prospettata tenterà di verificare cosa la nostra Costituzione possa oggi ancora tutelare sul piano religioso e quali contenuti *religiosamente altri* essa sia in grado di valorizzare alla luce dei cambiamenti intervenuti nel diritto e nella società.

2. Ecologia integrale e dottrina sociale della Chiesa

La promulgazione dell'enciclica *Laudato si'*, il 24 maggio 2016¹², ha rappresentato senza dubbio un momento significativo del pontificato di Francesco e una tappa importante della riflessione sui temi ecologici da parte della Chiesa cattolica.

La partecipazione della Santa Sede alla conferenza di Stoccolma¹³, nel lontano 1972, aveva evidenziato una sorta di ritardo, rispetto ad altre confessioni cristiane e al dibattito ormai già in corso da tempo tra scienziati e crescenti porzioni dell'opinione pubblica mondiale, nell'approccio alle questioni ambientali da parte del

¹² Francesco, *Lettera enciclica Laudato si' sulla cura della casa comune*, 24 maggio 2015, in AAS 107 (2015), pp. 847-945.

¹³ La conferenza di Stoccolma, svoltasi dal 5 al 16 giugno 1972, è stata la prima conferenza delle Nazioni unite sulla protezione dell'ambiente naturale. Per quella occasione era stata rivolta alla Santa Sede la richiesta di redigere, nella sua veste di stato osservatore permanente presso l'Onu, due diversi documenti: una risposta a un questionario e un rapporto più completo attorno alla possibile forma e ai contenuti della dichiarazione finale della conferenza. Per un primo approfondimento Luigi Piccioni, *Chiesa ed ecologia 1970-1972: un dialogo interrotto*, in «I Quaderni di AltroNovecento», 2018, n. 10, pp. 1-56. Il testo della Dichiarazione finale (*Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano*) può essere consultato in <https://www.un.org>. La Dichiarazione consta di un Preambolo, articolato in sette punti, e di 26 Principi. Interessanti, ai fini della riflessione che qui si conduce, i nn. 1 e 2 del Preambolo e i Principi nn. 1 e 2.

cattolicesimo¹⁴. Solo nel 1971, del resto, la lettera *Octogesima adveniens* di Paolo VI¹⁵ accennava per la prima volta ad esse: alla brusca presa di coscienza da parte dell'uomo che attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura avrebbe rischiato di distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione e, dunque, alla necessità, soprattutto per il cristiano, di dedicarvi la sua attenzione per assumere, insieme agli altri uomini, la responsabilità di un destino diventato ormai comune. Con le encicliche giovanee degli anni '90¹⁶, la successiva pubblicazione del Compendio della dottrina sociale della Chiesa¹⁷, la promulgazione della *Caritas in veritate* di Benedetto XVI¹⁸, gli atteggiamenti e le sensibilità vengono piano piano a mutare¹⁹. E così, quando nel 2016 il papa *rosso* promulga l'enciclica *verde*, i tempi per (ri)pensare un tema tanto cruciale appaiono finalmente maturi. Propizio e fecondo è il momento: la pubblicazione, l'anno precedente, del documento *Terra e cibo* del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace²⁰; l'evento di *Expo 2015 – Nutrire il pianeta energia per la vita*; ancora, le *Conférences des Nations Unies sur les changements climatiques*, più note come COP21 e COP22, convocate a Parigi e a Marrakech per negoziare e attuare un accordo vincolante sul clima.

È in questo contesto che la riflessione ecologica della Chiesa cattolica *riparte*. I principi dell'esortazione apostolica *Evangelii gaudium* – Il tempo è superiore allo spazio; L'unità prevale sul conflitto; La realtà è più importante dell'idea; Il tutto è superiore alla parte – dettano il ritmo²¹. Nell'orizzonte da essi disegnato

¹⁴ L. Piccioni, *Chiesa ed ecologia*, cit.,

¹⁵ Paolo VI, *Lettera apostolica, Octogesima adveniens*, 14 maggio 1971, in AAS, 63 (1971), pp. 401-441.

¹⁶ Si allude in particolare alla *Lettera enciclica Sollicitudo rei socialis nel XX anniversario della Popolorom progressio*, 30 dicembre 1987, in AAS, 80 (1988), pp. 513-586 e alla *Lettera enciclica Centesimus annus nel centenario della Rerum novarum*, 1 maggio 1991, in AAS, 83 (1991), pp. 793-867.

¹⁷ Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004.

¹⁸ Benedetto XVI, *Lettera enciclica Caritas in veritate sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella verità*, 29 giugno 2009, in AAS, 101 (2009), pp. 641-709.

¹⁹ Per un primo approfondimento Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei – Servizio Nazionale per il progetto culturale della Cei, *Custodire il creato. Teologia, etica e pastorale*, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2013.

²⁰ Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, *Terra e Cibo*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015.

²¹ Francesco, *Esortazione apostolica Evangelii gaudium sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, 24 novembre 2013, in AAS 105 (2013), pp. 1019-1137. Per alcune considerazioni si veda Antonio Spadaro, *Il nuovo mondo di Francesco. Come il Vaticano sta cambiando il mondo*, Venezia, Marsilio, 2018 e *Laudato si'. Risonanze. La cura della casa comune e l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Atti del Convegno – Piacenza, 2 marzo 2016*, Milano, EDUCatt, 2016.

si coglie sia la peculiarità di un'enciclica, per la prima volta interamente dedicata all'*ambiente-creato-casa comune*, sia, soprattutto, la specificità di un approccio, quello della *ecologia integrale*²², che, riscoprendo e rileggendo i testi biblici e magisteriali, consente alla Chiesa cattolica di proporre con un linguaggio nuovo la propria visione riaffermando al contempo la legittimità e la ricchezza del religioso nel dibattito *verde*²³.

Illuminanti sono in proposito le parole *L'ecologia è totale, è umana* che risuonano spesso nel messaggio del pontefice argentino²⁴. Esse esprimono la chiave di lettura della questione ecologica che la Chiesa cattolica ha individuato come peculiare e indicano un percorso che, partendo dall'uomo e dalle sue tre relazioni fondamentali – con Dio, con il prossimo, con la terra –, vuole recuperare i diversi livelli dell'equilibrio ecologico: «quello interiore con sé stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio»²⁵.

«Tutto è collegato – ripete spesso papa Bergoglio – tutto è connesso». La novità di questa intuizione avvia una riflessione che va oltre, evidentemente, l'aspetto ambientale, si rivolge a tutti²⁶ e si snoda in due momenti, entrambi con lo sguardo rivolto sull'uomo: uno sulle sue fragilità, l'altro sulle sue potenzialità.

Il primo esprime la consapevolezza da un lato che «nell'unità di corpo ed anima, di cuore e coscienza, di intelletto e volontà»²⁷ l'uomo è «l'immagine vivente di Dio»²⁸, dotato della dignità di persona, unico, fra tutte le creature visibili, capace di conoscere e di amare il proprio creatore, il solo, del resto, che questi abbia voluto per se stesso, per collaborare con lui, per coltivare e custodire la terra, per prendersi cura di tutti gli esseri viventi, ciascuno concepito quale dono prezioso affidato alla sua responsabilità²⁹. Dall'altro, che proprio quest'uomo vive l'esperienza del peccato: una ferita al tempo stesso personale e sociale perché

²² Francesco, *Lettera enciclica Laudato si'*, cit., nn. 137-162.

²³ *Ibid.*, nn. 7-9. Si veda anche la *Lettera del Santo Padre Francesco a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin al Presidente degli Stati Uniti Messicani, Presidente della Piattaforma globale 2017 per la riduzione dei rischi da disastri*, 25 maggio 2017, in *www.vatican.va*.

²⁴ Francesco, *Intervento al Workshop «Modern Slavery and Climate change: the commitment of the cities»*, 21 luglio 2015, in *www.vatican.va*.

²⁵ *Id.*, *Lettera enciclica Laudato si'*, cit., n. 210.

²⁶ *Ibid.*, n. 3.

²⁷ Concilio Vaticano II, *Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et Spes*, 7 dicembre 1965, in AAS, 58 (1966), p. 1026.

²⁸ Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, *Compendio*, cit., n. 105.

²⁹ *Ibid.*, n. 255. Si veda anche il n. 463 sulla contrarietà del magistero ad una concezione dell'ambiente ispirata all'ecocentrismo e al biocentrismo.

«disobbedire a Dio, sottrarsi al suo sguardo d'amore e voler gestire in proprio l'esistere e l'agire del mondo»³⁰ frantuma l'unità interiore della persona umana e rompe la relazione con Dio e la comunione armoniosa tra gli uomini e tra questi e le altre creature³¹.

Il secondo momento della riflessione guarda, come anticipato, sempre all'uomo, ma alle sue capacità: di *ascoltare*, per riappropriarsi di una storia e coglierne il senso, e di *scegliere* come (ri)collocarsi nell'universo, se da proprietario e dominatore assoluto, ovvero quale amministratore e custode³². L'invito che la Chiesa rivolge all'uomo attraverso la sua dottrina sociale è quello di ritornare sui suoi passi e di ripensare sé stesso e il suo agire, di rifiutare l'antropocentrismo deviato, la cultura dello scarto e il riduzionismo antropologico, per accogliere, invece, la strada della conversione³³. Si tratta di una proposta che non esprime solamente una dimensione escatologica, ma considerando l'uomo nella sua concretezza lo spinge alla denuncia, all'impegno di progettazione culturale e sociale e ad una fattiva operosità; sprona tutti coloro che ne hanno sinceramente a cuore la sorte ad offrire il proprio contributo per cambiare le regole e la qualità delle relazioni, delle strutture, dell'approccio alla terra e alle sue creature³⁴ così da fondare un nuovo ordine economico, sociale, giuridico, politico e culturale. «*Rispetto Responsabilità Relazione* – scrive papa Francesco nel messaggio ai partecipanti al *Congresso internazionale Laudato si' e grandi città* – sono tre *R* che aiutano a interagire congiuntamente dinnanzi agli imperativi più essenziali della nostra convivenza»³⁵: *rispetto*, l'atteggiamento fondamentale che l'uomo deve assumere con il creato; *responsabilità*, il modo in cui deve collaborare con esso; *relazione*, infine, per indicare il nuovo porsi dell'uomo verso il prossimo.

³⁰ *Ibid.*, n. 27. «La proibizione di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male ricorda all'uomo – spiega il *Compendio* al n. 256 – che egli ha ricevuto tutto come dono e che continua ad essere una creatura e non il Creatore. Il peccato di Adamo ed Eva fu provocato proprio da questa tentazione: 'diventerete come Dio'».

³¹ Francesco, *Lettera enciclica Laudato si'*, cit., n. 8; Id., *Messaggio per la celebrazione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato*, 1 settembre 2016, in www.vatican.va. Negli stessi termini si esprimeva già la *Dichiarazione congiunta del Santo Padre Francesco e del Patriarca ecumenico Bartolomeo I*, Gerusalemme, 25 maggio 2014, in www.vatican.va.

³² Si rinvia a Francesco, *Messaggio per la giornata mondiale dell'alimentazione*, 16 ottobre 2014; Id., *Discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, 8 gennaio 2018; Id., *Discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, 11 gennaio 2016, in www.vatican.va.

³³ *Conversione del cuore, conversione ecologica, conversione integrale*.

³⁴ Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, *Compendio*, cit., nn. 4-6.

³⁵ Francesco, *Messaggio ai partecipanti al Congresso internazionale "Laudato si' e grandi città"*, 12 giugno 2017, in www.vatican.va.

È evidente che in questo paradigma si scorge per il cristiano e per la Chiesa la possibilità di giocare un ruolo ancora significativo: si tratta, infatti, di quella *trasformazione missionaria*, di quel dinamismo *in uscita* che Dio provoca nei credenti e che si traduce nella comunità di discepoli «che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano»³⁶. Motivazioni *forti*, ovvio, significati *profondi* con grandi potenzialità e dalle inevitabili conseguenze.

Il Dicastero – non a caso³⁷ – per il servizio dello sviluppo umano integrale, istituito il 17 agosto 2016³⁸, «assume – si legge nello statuto – la sollecitudine della Santa Sede per quanto riguarda – tra l’altro – la cura del creato» affinché siano promossi i valori concernenti la giustizia e la pace³⁹. Già Giovanni Paolo II sottolineava «la crescente consapevolezza che la pace mondiale sia minacciata [...] anche dalla mancanza del dovuto rispetto per la natura, dal disordinato sfruttamento delle sue risorse e dal progressivo deterioramento della qualità della vita» e auspicava il formarsi di «una coscienza ecologica che non deve essere mortificata ma anzi favorita in modo che si sviluppi e maturi trovando adeguata espressione in programmi e iniziative concrete»⁴⁰. Con lo stesso linguaggio Francesco, sempre più frequentemente⁴¹, insiste sul legame inscindibile tra valori della pace, della giustizia e rispetto per il creato e per la terra. È in questa prospettiva che si collocano l’istituzione della *Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato*⁴², l’annuncio della prossima celebrazione di un

³⁶ Id., *Esortazione apostolica Evangelii gaudium*, cit., nn. 20-24. Per alcune note Andrea Riccardi, *La sorpresa di Papa Francesco*, Milano, Mondadori, 2013 e Gerolamo Fazzini, Stefano Femminis, *Francesco. Il Papa delle prime volte*, Milano, San Paolo, 2018.

³⁷ Si rinvia a Gerolamo Fazzini, Stefano Femminis, *Francesco*, cit., e Antonio Spadaro, *Il nuovo mondo*, cit. per alcuni commenti. Si veda anche Francesco, *Discorso ai partecipanti al Convegno promosso dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale nel 50° anniversario della Populorum Progressio*, 4 aprile 2017, in www.vatican.va.

³⁸ Francesco, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio con la quale si istituisce il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale*, 17 agosto 2016, in AAS, 108 (2016), p. 968.

³⁹ Id., *Statuto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale*, 17 agosto 2016, in AAS, 108 (2016), pp. 969-972, art. 1. L’art. 4 dello Statuto, al § 5, prevede la costituzione di una Commissione per l’ecologia presieduta dal prefetto del Dicastero.

⁴⁰ Giovanni Paolo II, *Messaggio per la celebrazione della XXIII Giornata mondiale della pace*, 1 gennaio 1990, in www.vatican.va.

⁴¹ Emblematici al riguardo i messaggi di Francesco al Corpo diplomatico e quelli pronunciati per la Giornata mondiale della pace, in www.vatican.va.

⁴² Francesco, *Lettera per l’istituzione della “Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato”*, 1 settembre 2015, in www.vatican.va. Si veda anche *Liturgia della parola presieduta dal Santo Padre Francesco per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Omelia di P. Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap. Predicatore della casa pontificia*, 1 settembre 2015, in www.vatican.va.

sinodo per l'Amazzonia⁴³ e, più recentemente, il *Documento sulla Fratellanza umana* in cui l'impegno per la salvaguardia del creato e di tutto l'universo diventa il simbolo di una via – la cultura del dialogo, – di una condotta – la collaborazione comune, – di un metodo – la conoscenza reciproca⁴⁴.

Questa sensibilizzazione ecologica promossa a livello di chiesa universale ha una importante eco anche a livello di chiesa particolare. Quella italiana, nello specifico, per manifestare la propria attenzione nei confronti del creato e favorire sempre maggiore consapevolezza sui temi ecologici, celebra da tempo sia una *Giornata mondiale del ringraziamento* per i doni della terra, sia una *Giornata nazionale per la salvaguardia del creato*⁴⁵. Il *Gruppo di studio custodia del creato*, costituito fin dal 1999 dall'Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro insieme al Servizio nazionale per il progetto culturale della Conferenza episcopale italiana, propone momenti di riflessione che vogliono rispondere al bisogno ecclesiale di approfondimento teologico e all'esigenza sociale di uno sguardo ricco di contenuti e metodi sui problemi ambientali⁴⁶. Ancora, la *Rete interdiocesana Nuovi Stili di Vita*⁴⁷ indica, tra i suoi obiettivi, quelli di favorire capacità critiche verso gli attuali sistemi di sviluppo e di consumo con una visione profonda dell'umano; di creare percorsi pastorali che, valorizzando le risorse a livello culturale ed organizzativo, coinvolgono le diocesi, gli organismi ecclesiali, le associazioni del territorio così da far nascere sinergie comuni; di formare ed aggiornare operatori per nuovi modelli di vita.

Sono iniziative che invitano alla sobrietà, alla temperanza, alla povertà, esprimendo oltre e più che uno stile, un progetto di riforma spirituale dell'uomo e della Chiesa⁴⁸ che non può non avere effetti dirompenti coinvolgendo le

⁴³ Il 15 ottobre 2017 papa Francesco ha annunciato che la prossima Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi avrà luogo nell'ottobre del 2019 per riflettere sul tema *Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale*. Si consulti il sito www.sinodoamazonico.va.

⁴⁴ Francesco-Ahmad Al-Tayyeb, *Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune*, 4 febbraio 2019, in www.vatican.va.

⁴⁵ Per informazioni si rinvia al sito della Chiesa cattolica italiana www.chiesacattolica.it.

⁴⁶ Per approfondimenti Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei – Servizio Nazionale per il progetto culturale della Cei, *Custodire il creato*, cit.

⁴⁷ La «Rete interdiocesana Nuovi Stili di Vita» nasce nel 2007 da alcuni organismi diocesani che decidono di unire conoscenze ed esperienze per promuovere un movimento del popolo di Dio sui nuovi stili di vita nella Chiesa e nella società. Si consulti per informazioni il sito www.reteinterdiocesana.wordpress.com.

⁴⁸ Nella consapevolezza che si tratta di una grande opera a cui tutti devono concorrere, il Santo Padre, nel messaggio per la seconda Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ha voluto introdurre una nuova opera di misericordia spirituale e corporale: la *Cura della casa comune*. Si veda Francesco, *Messaggio per la celebrazione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato*, 1 settembre 2016, in www.vatican.va.

dimensioni economica, sociale, giuridica. Non è un caso, del resto, che nella prospettiva de *Il tutto è superiore alla parte* questo approccio ecologico stia diventando sempre più spesso al contempo *grido della terra e grido dei poveri*⁴⁹. Esso conduce ad un discernimento degli attuali modelli di sviluppo; richiede di creare «una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all'appropriazione dei beni da parte di alcuni»⁵⁰; obbliga a ripensare molti strumenti giuridici e a creare un *nuovo* diritto allo scopo di raggiungere «una adeguata amministrazione della casa comune che è il mondo intero»⁵¹.

Indubbiamente si tratta di una sfida a tutto campo, ma anche di una occasione unica per la Chiesa e i cristiani di farsi nuovamente guida al servizio degli altri.

3. Ambiente e Costituzione

Fino alla riforma del 2001 la Costituzione italiana non prevedeva alcuna specifica norma a tutela dell'*ambiente*. In sede di Assemblea costituente era stato discusso, nell'ambito delle disposizioni del titolo secondo – *Rapporti etico-sociali* –, un articolo, il 29, che prevedeva semplicemente una competenza dello Stato sulla «tutela del paesaggio» in aggiunta a quella in materia di «monumenti artistici e storici» a chiunque appartenenti e siti «in ogni parte del territorio nazionale»⁵². Nel testo entrato in vigore nel 1948, l'art. 9 confermava, sia pure in una formulazione leggermente modificata, quanto deliberato in sede costituente. Per il resto la Costi-

⁴⁹ Si rinvia in proposito a Francesco, *Esortazione apostolica Evangelii gaudium*, cit., nn. 186-216. Significativo il passaggio con cui si apre il n. 198: «Per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica». In questa prospettiva si comprende l'istituzione da parte di Francesco della *Giornata mondiale dei poveri*. Si veda Francesco, *Messaggio per la I giornata mondiale dei poveri*, 19 novembre 2017, in *www.vatican.va*. Per alcune note Diego Fares, *I paradossi della vulnerabilità*, in «La Civiltà Cattolica», 2018, II, pp. 533-545.

⁵⁰ Francesco, *Esortazione apostolica Evangelii gaudium*, cit., n. 188.

⁵¹ *Ibid.*, n. 206. In proposito Segretariato per la Giustizia Sociale e l'Ecologia della Curia Generalizia della Compagnia di Gesù, *Rapporto speciale. Giustizia nell'economia globale. Costruire società sostenibili e inclusive*, in «Promotio Iustitiae», 2016, I, pp. 1-38.

⁵² L'art. 29 viene discusso essenzialmente sotto il profilo della competenza, statale o regionale, in tema di patrimonio artistico e storico e di tutela del paesaggio. Il dibattito verterà, peraltro, anche sulla stessa utilità della norma e sulla sua collocazione nell'ambito del testo costituzionale. Si rinvia al *Dibattito in Assemblea costituente*, 30 aprile 1947, in *www.parlamento.it*.

tuzione si limitava ad accennare al *territorio* e ai *confini territoriali*, al *suolo*, alle *terre*, alle *zone agrarie* e a quelle montane.

È in questo contesto normativo che a partire dagli anni '80 la Corte costituzionale elabora alcune linee di lettura che porteranno gradualmente all'affermazione di un vero e proprio *diritto all'ambiente*. Dapprima, in particolare, si procederà attraverso l'interpretazione del paesaggio «come forma del territorio e dell'ambiente» e dunque della sua tutela da intendersi «nel senso lato della tutela ecologica» e «della conservazione dell'ambiente»⁵³. Quindi, compiendo un vero e proprio salto di qualità, si riconoscerà l'ambiente quale «valore costituzionale primario»⁵⁴ e la sua salvaguardia come «diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività»⁵⁵ in virtù di una interpretazione evolu-

⁵³ Già nel 1968 (Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 1968, n. 56) la Corte affermava che «i beni che formano il patrimonio paesistico della comunità costituiscono essi stessi una categoria a contorni certi» tale per cui «le limitazioni al loro godimento che derivano dalla dichiarazione di pubblico interesse o dalla iscrizione negli elenchi svolgono il limite connesso al regime di quei beni come categoria per la loro inerenza ad un interesse della comunità». Per un primo approfondimento Alberto Predieri, voce *Paesaggio*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 503-531. Per i riferimenti giurisprudenziali si veda Marcello Cecchetti, *La disciplina giuridica della tutela ambientale come "diritto dell'ambiente"*, in *www.federalismi.it*, n. 25, 20 dicembre 2006, in particolare il paragrafo 2.1.1.

⁵⁴ Con la sentenza n. 94 del 1985 la Corte affermerà che «il paesaggio, unitamente al patrimonio storico ed artistico della Nazione, costituisce un valore cui la Costituzione ha conferito straordinario rilievo, collocando la norma che fa capo alla Repubblica di tutelarlo tra i principi fondamentali dell'ordinamento (art. 9, comma secondo)». Aggiungerà quindi che, in forza del citato disposto costituzionale, «il perseguimento del fine della tutela del paesaggio (e del patrimonio storico ed artistico nazionale) sia imposto alla Repubblica, vale a dire allo Stato-ordinamento e perciò, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, a tutti i soggetti che vi operano». Ancora sottolineerà come «la tutela del paesaggio non può venire realisticamente concepita in termini statici, di assoluta immodificabilità dei valori paesaggistici registrati in un momento dato, ma deve invece attuarsi dinamicamente e cioè tenendo conto delle esigenze poste dallo sviluppo socio-economico del paese per quanto la soddisfazione di esse può incidere sul territorio e sull'ambiente. Si vuol dire con ciò che, fermo il riparto delle competenze disposto da norme costituzionali e sulla base di esso, la tutela del paesaggio presuppone normalmente la comparazione e il bilanciamento di interessi diversi, in particolare degli interessi pubblici rappresentati da una pluralità di soggetti la cui intesa è perciò necessario perseguire di volta in volta se comune a tutti è il fine costituzionalmente imposto, appunto, della tutela del paesaggio». Si veda Corte costituzionale, sentenza 29 marzo 1985, n. 94. Negli stessi termini, tra le altre, Corte costituzionale, sentenza 7-15 maggio 1987, n. 167.

⁵⁵ Corte costituzionale, sentenza 22-28 maggio 1987, n. 210.

tiva degli artt. 9 e 32 della Costituzione⁵⁶. Da ultimo, la «concezione unitaria»⁵⁷ dell'ambiente e la sua considerazione come bene di «valore assoluto primario»⁵⁸ diventeranno propedeutici alle scelte più recenti che esprimono la consapevolezza del carattere complesso del valore costituzionale in questione. L'ambiente verrà infatti considerato, d'ora in poi, quale «centro di imputazione di una serie di valori non meramente naturalistici, ma anche culturali educativi e ricreativi in una corretta e moderna concezione»⁵⁹.

Questa operazione ermeneutica condotta nel corso degli anni dalla Consulta e qui sinteticamente descritta assume un rilievo importante. Essa, infatti, disegnando un percorso per tappe successive, consentirà al legislatore, nel 2001, di inserire nel novellato art. 117, lett. s) una competenza esclusiva dello Stato sulla «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e una competenza concorrente Stato-Regioni sul governo del territorio, sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e sulla promozione e organizzazione di attività culturali.

Come emerge da queste brevi annotazioni, è chiaro che l'approccio alla questione ecologica scelto fin dall'inizio sia dal legislatore che dalla giurisprudenza sia stato quello dei cosiddetti *diritti ambientali*, quei diritti, cioè, che in aggiunta a quelli civili, politici (prima generazione) e sociali (seconda generazione), verrebbero a costituire una nuova categoria (terza generazione) individuata dal giurista secolare nel tentativo di rispondere alla *crisi ecologica* che si manifesta nel corso

⁵⁶ Nel 1979 (Corte costituzionale, sentenza 12 luglio 1979, n. 88) la Corte affermava che «il bene afferente alla salute è tutelato dall'art. 32 della Costituzione non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, sicché si configura come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati. Esso certamente è da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e non sembra dubbia la sussistenza dell'illecito con conseguente obbligo nella riparazione in caso di violazione del diritto stesso». Diritto, dunque, considerato «come posizione soggettiva autonoma indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza». Ciò, sottolineava ancora la Consulta, «deriva dalla protezione primaria accordata dalla Costituzione al diritto alla salute come tutte le altre posizioni soggettive a contenuto essenzialmente non patrimoniale, direttamente tutelate».

⁵⁷ Id., sentenza n. 210/1987, cit.

⁵⁸ Id., sentenza 16-30 dicembre 1987, n. 617.

⁵⁹ Id., sentenza 6-15 luglio 1994, n. 302. Per alcuni commenti Ginevra Cerrina Feroni, Tommaso Edoardo Frosini, Luca Mezzetti, Pier Luigi Petrillo, *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile – Environment, energy, food. Comparative legal models for sustainable development*, v. I, t. I, Firenze, Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, 2016; Elisa Ruozzi, *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*, Napoli, Jovene, 2011; Attilio Pisanò, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, Giuffrè, 2012.

del tempo sempre più come una crisi *globale*: perché riguarda l'uomo nella sua totalità (l'uomo presente e quello futuro, l'uomo ovunque collocato sul pianeta); è risolvibile solo attraverso la cooperazione tra tutte le discipline, scientifiche ed umanistiche; soprattutto, sembra esigere l'adozione di schemi interpretativi unitari tali da poter essere applicati a tutti gli ambiti da essa coinvolti⁶⁰.

Le diverse suggestioni provenienti dalla filosofia del diritto, dai cosiddetti ambientalisti ed ecologisti⁶¹, dall'etica, dall'economia, in altre parole, sollecitando il legislatore a cogliere la sfida ambientale, lo hanno posto di fronte alla scelta degli strumenti da utilizzare consapevole, peraltro, che in ogni caso il diritto sarebbe stato profondamente modificato dall'incontro con i problemi ecologici⁶². La difficoltà ad utilizzare gli istituti tradizionali (dal diritto di proprietà alla personalità giuridica, dalla responsabilità al contratto), la novità di problemi prima non avvertiti (il nuovo rapporto di potere tra sovranità pubblica e proprietà privata; la scoperta impossibilità di crescita infinita in un pianeta finito con risorse scarse), la necessità di rimettere in discussione percorsi acquisiti (la separazione privato-pubblico, globale-locale) hanno interrogato e interrogano le corti e il legislatore che, per ora, vedono appunto nel *diritto all'ambiente* più che nel *diritto dell'ambiente* la soluzione più adeguata per rispondere alle esigenze concrete. Tra una tutela della natura che si spinga al di là della protezione di interessi umani (l'ambiente soggetto di diritti) e una tutela dell'ambiente mediato dalla protezione di diritti dell'individuo che assume quale oggetto di tutela non la natura, ma l'esigenza umana di natura, è questa seconda alternativa quella che viene assunta come paradigma.

Ovviamente, non c'è chi non avverta come questa scelta di concentrarsi sul diritto all'ambiente esprima una precisa opzione antropocentrica che colloca su un piano comune la visione costituzionale e quella, prima delineata, della Chiesa cattolica. Un'origine diversa, ma una prospettiva che pone sempre l'uomo al

⁶⁰ Si veda in particolare Mariachiara Tallacchini, *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1996.

⁶¹ Le prime – *Deep Ecology* –, gli ambientalisti, interpretano la crisi ecologica come problema da risolvere all'interno di cornici di pensiero che tendono a separare soggetto e oggetto, predicano una prudente politica delle risorse e non si discostano dall'epistemologia del dominio. Le seconde – *Shallow Ecology* –, gli ecologisti, traducendo l'ecologia in chiave filosofica, affermano un radicale egocentrismo e il principio di non interferenza con la natura. Si rinvia a M. Tallacchini, *Diritto per la natura*, cit.

⁶² Per un primo approfondimento Ugo Mattei, Alessandra Quarta, *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Sansepolcro (AR), Aboca, 2018; Fritjof Capra, Ugo Mattei, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Sansepolcro (AR), Aboca, 2017; Rodrigo Míguez Núñez, *La vocazione giuridica di un'enciclica ecologica: note civilistiche a proposito della Laudato si'*, in «Politica del diritto», 2017, pp. 267-298.

centro. Non si tratta evidentemente di una considerazione di scarsa rilevanza. Essa, infatti, pur nei differenti punti di origine (Dio-L'uomo a immagine di Dio; La Costituzione-L'uomo titolare di diritti costituzionali) permette di procedere in una stessa direzione: lavorando sull'uomo, sui suoi doveri, sugli strumenti giuridici ed economici a disposizione dell'uomo affinché il rispetto, la tutela, la custodia dell'ambiente-creato vadano a beneficio di tutti.

La sintonia tra testo costituzionale e dottrina sociale della Chiesa è da questo punto di vista significativa.

L'*utilità sociale* con cui non deve essere in contrasto l'iniziativa economica privata; i *fini sociali* che devono indirizzare e coordinare l'attività economica; la *funzione sociale* della proprietà e i motivi di *interesse generale* che possono legittimarne un esproprio salvo indennizzo (artt. 41-42); ancora, l'*utilità generale* che può guidare il legislatore nella gestione dei servizi pubblici essenziali e delle fonti di energia e il *razionale* sfruttamento del suolo al fine di stabilire *equi rapporti sociali* (artt. 43-44)⁶³ richiamano, evidentemente, i principi del *bene comune*, della *solidarietà*, della *destinazione universale dei beni*, principi permanenti della dottrina sociale della Chiesa che trovano il loro fondamento nella dignità della persona umana⁶⁴. Analogamente a questa *ecologia economica*, il testo costituzionale propone una *ecologia umana e sociale* che ha la sua radice nel lavoro inteso come attività-funzione che deve concorrere al «progresso materiale o spirituale della società» e soprattutto, in tutte le sue forme ed applicazioni, alla tutela del lavoratore. Anche da questo punto di vista il collegamento con la dottrina sociale della Chiesa è immediato: «con il suo lavoro e la sua laboriosità – si legge al n. 266 del Compendio – l'uomo, partecipe dell'arte e della saggezza divina, rende più bello il creato, il cosmo già ordinato dal Padre, suscita quelle energie sociali e comunitarie che alimentano il bene comune»⁶⁵.

Queste considerazioni, se da un lato sembrano avvalorare la scelta di corti e legislatore sul diritto all'ambiente, rinviando a quell'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce «i diritti inviolabili dell'uomo», dall'altro, e richiamando sempre l'art. 2 che richiede «l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», sembrano indicare proprio

⁶³ Per uno studio sulla elaborazione delle disposizioni citate si rinvia ai resoconti del dibattito svoltosi in Assemblea costituente, in *www.parlamento.it*.

⁶⁴ Il riferimento è a Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, *Compendio*, cit., nn. 255-322.

⁶⁵ Si veda anche Francesco, *Lettera al cardinale Peter K.A. Turkson in occasione della Conferenza internazionale 'Dalla Populorum progressio alla Laudato si'*, 23 novembre 2017; Id., *Udienza generale, Catechesi sui Comandamenti, 12: Non rubare*, 7 novembre 2018, in *www.vatican.va*.

in quest'ultima, la *solidarietà*, una possibile chiave di lettura della questione ambientale poiché essa, più di altre, appare come dimensione orientata per eccellenza al bene comune.

4. Fine di religione e tutela dell'ambiente

Le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti hanno messo in luce come, tanto sul versante ecclesiale quanto su quello statale, la consapevolezza della questione ecologico-ambientale sia cresciuta nel tempo. Una nuova sensibilità, diversi approcci, una più profonda comprensione del fenomeno, una visione globale di cause ed effetti caratterizzano il pensiero ecologico laico e religioso, la dimensione giuridica pubblica e privata, quella universale e particolare della Chiesa.

Questo dato permette di proseguire l'indagine, proposta all'inizio di queste note, circa il significato e la portata da riconoscersi alla locuzione *fine di religione*. Si tratta, a questo punto, in altre parole, sia di verificare se la tutela dell'ambiente-creato possa qualificarsi come attività religiosa (profilo oggettivo), sia di capire quali realtà, quali proiezioni collettive del religioso possano occuparsi di ecologia (profilo soggettivo).

Rispondere al primo quesito non dovrebbe essere, in chiusura di questa riflessione, particolarmente problematico. La domanda se sia possibile leggere l'attività di tutela del creato come *di religione* sembra legittimare una risposta positiva. Nell'ammettere un religioso collettivo ecologicamente declinato confluiscono, del resto, sia la dimensione propriamente ecclesiale, sia quella costituzionale. È la visione dell'ecologia integrale che consente di individuare nella finalità di tutela dell'ambiente una finalità religiosa. Questa lettura trova un fondamento nella dimensione sociale della nostra Costituzione.

Quanto al secondo interrogativo, se l'attenzione si sposta dalla struttura all'attività, dall'organizzazione all'agire religiosamente orientato e si focalizza dunque non sul come, ma sul perché dell'azione, ne consegue che potrebbe apparire non oltremisura determinante la forma collettiva di quest'ultima⁶⁶. Piuttosto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, sembra diventare rilevante una sorta di *ecologia della gestione* dell'attività intesa quale rispetto dell'etica e dell'ordine morale che sono necessari e intrinseci all'attività economica⁶⁷. Il recente documento della Congregazione per la dottrina della fede e del Dicastero per il servizio dello svi-

⁶⁶ In questi termini A. Fucillo, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità*, cit.

⁶⁷ Il riferimento è a Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, *Compendio*, cit., n. 331. Si veda anche Segretariato per la Giustizia Sociale e l'Ecologia della Curia Generalizia della Compagnia di Gesù, *Rapporto speciale*, cit.

luppo umano integrale *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*⁶⁸ pare esprimere proprio questa idea. Non a caso esso si propone di «offrire concreti e specifici orientamenti etici a tutti gli agenti economici e finanziari» e di «formulare alcune puntualizzazioni in vista di un discernimento che tenga aperte le vie verso ciò che rende l'uomo davvero uomo e gli impedisca di mettere a repentaglio la sua dignità ed il bene comune». Nella stessa direzione insiste da tempo papa Francesco quando parla dell'*etica del fare impresa* invitando ad operare perché cresca «un'economia di tutti e per tutti», di inclusione e non di esclusione⁶⁹. È interessante da questo punto di vista quella valorizzazione sia del ruolo dell'imprenditore, sia delle associazioni e dei corpi intermedi che nello spirito della solidarietà sono costruttori del bene comune artefice di un nuovo umanesimo⁷⁰.

Questi riferimenti assumono un valore significativo e permettono di ritornare a quegli artt. 19 e 20 della Costituzione che nel considerare l'esercizio in forma associata della libertà religiosa, le istituzioni o gli altri enti con fine di religione sembrano diventare un tassello determinante per tutte quelle attività della società civile che servono il bene comune mediante la produzione di beni e servizi *utili* in una logica di efficienza e di soddisfacimento degli interessi di *tutti*; che creano opportunità di incontro, di collaborazione, di valorizzazione delle capacità delle persone coinvolte nell'attività e del loro lavoro; che assecondano la

⁶⁸ Congregazione per la Dottrina della fede – Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell'attuale sistema economico-finanziario*, 6 gennaio 2018, in www.vatican.va. Per un primo commento Gian Paolo Salvini, *Discernimento etico e questioni economico-finanziarie*, in «La Civiltà Cattolica», 2000, II, pp. 583-593.

⁶⁹ Francesco, *Discorso agli imprenditori riuniti in Confindustria*, 27 febbraio 2016, in www.vatican.va.

⁷⁰ Id., *Discorso ai partecipanti all'Incontro promosso dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace nel 50° anniversario della Pacem in Terris*, 3 ottobre 2013; Id., *Discorso al personale della Banca di credito cooperativo di Roma*, 12 settembre 2015; Id., *Discorso ai partecipanti alla Conferenza internazionale in occasione del terzo anniversario dell'enciclica Laudato si'*, 6 luglio 2018; Id., *Discorso ai partecipanti alla Conferenza internazionale delle associazioni di imprenditori cattolici (UNIAPAC)*, 17 novembre 2016, in www.vatican.va. È da sottolineare in quest'ottica quanto già Giovanni Paolo II nella Costituzione apostolica *Ex Corde Ecclesiae* affermava a proposito della missione di servizio di una università cattolica: «Le sue attività di ricerca – così il n. 32 – quindi includeranno lo studio dei gravi problemi contemporanei quali la dignità della vita umana, la promozione della giustizia per tutti, la qualità della vita personale e familiare, la protezione della natura, la ricerca della pace e della stabilità politica, la condivisione più equa delle risorse del mondo e un nuovo ordinamento economico e politico che serva meglio la comunità umana a livello nazionale e internazionale». Il riferimento è a Giovanni Paolo II, *Costituzione apostolica Ex Corde Ecclesiae sulle università cattoliche*, 15 agosto 1990, AAS, 82 (1990), p. 1493.

domanda di *qualità* delle merci da produrre e da consumare, *qualità* dei servizi di cui usufruire, *qualità* dell'ambiente e della vita in generale⁷¹. In queste azioni si concretizza, infatti, quel *fine di religione ecologicamente declinato* nel senso che in queste note si è tentato di illustrare quale espressione dell'ecologia integrale che già il Compendio descriveva come *ecologia sociale*, che papa Francesco nella sua *Laudato si'* definisce come *ecologia totale* e che la nostra Costituzione settant'anni fa, in un armonioso coordinarsi di norme, traduceva come *progresso materiale o spirituale della società* che deve tendere, in ogni tempo, alla promozione della dignità ed integrale vocazione della persona umana.

⁷¹ Si veda Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, *Compendio*, cit., nn. 338-345.